



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DE GASPERI
Codice Meccanografico MIIC86100V - C.F. 83010540157
SEDE VIA A. DE GASPERI, 5 - 20822 SEVESO (MB)
TEL. 0362/501796 – FAX 0362/526989 -
E- Mail: MIIC86100V@istruzione.it - MIIC86100V@pec.istruzione.it
www.icviadegasperi.gov.it

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 23 novembre 2015 alle ore 17.00 nella Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'IC di via DE GASPERI.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof.ssa Maria Grazia Di Battista

PARTE SINDACALE

RSU

Prof. Pierluigi Parravicini

Ins. Maria Gabriella Rusciano

Ins. Carmen Breda

SINDACATI

FLC/CGIL : ASSENTE

SCUOLA

CISL/SCUOLA: ASSENTE

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA: ASSENTE

SNALS/CONFSAL:ASSENTE

GILDA/UNAMS: ASSENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DE GASPERI
Codice Meccanografico MIIC86100V - C.F. 83010540157
SEDE VIA A. DE GASPERI, 5 - 20822 SEVESO (MB)
TEL. 0362/501796 – FAX 0362/526989 -
E- Mail: MIIC86100V@istruzione.it - MIIC86100V@pec.istruzione.it
www.icviadegasperi.gov.it

*Mybatusse
Claudio Budo
RSP*

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

a.s. 2015/16

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2015/2016.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Trasparenza

1. L'affissione all'albo di tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell'istituzione scolastica e alle attività del POF, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza.
2. Copia dei suddetti prospetti è consegnata alla RSU nell'ambito del diritto all'informazione successiva.
3. L'affissione degli atti all'Albo dell'Istituto costituisce informativa.

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali; ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa
 - b) Informazione preventiva
 - c) Informazione successiva

- d) Interpretazione autentica, come da art. 2
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per l'Amministrazione.

M. Breda
Tef

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

1. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b) attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d) compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e) compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f) compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g) modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h) indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 7 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e) utilizzazione dei servizi sociali;
 - f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

Art.11 - Contingenti di personale ATA in caso di sciopero.

1. I servizi minimi che l'Istituto deve garantire in caso di sciopero sono i seguenti:
 - a) Pagamento degli stipendi;
 - b) Scrutini ed esami
2. Si prevede il seguente contingente di personale:
 - a) Il D.S.G.A. o un suo sostituto, 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico;
3. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

M. Basso
B. Basso
MSR

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – AREA DOCENTI

Art. 14 - Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa

comma a - Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

Ferme restando le competenze in materia di organizzazione del lavoro stabile dall'art. 5 comma 3 del Dlgs 165/2001 il Dirigente scolastico provvede all'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e delle eventuali proposte formulate dal Collegio dei docenti.

comma b - Attività curriculari.

Le attività curriculari saranno prestate secondo il quadro orario delle lezioni e delle ore a disposizione. Le attività aggiuntive di insegnamento, remunerate con il Fondo dell'Istituzione o con risorse aggiuntive di altra provenienza, destinate a progetti, saranno, di norma, salvo diversa e motivata deliberazione degli OO.CC., svolte in orario pomeridiano.

comma c - Orario delle lezioni.

Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate dai docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992 e dalla legge 1204/1971 ferma restando la prevalenza della necessità di organizzare un orario di lavoro che tenga prioritariamente conto della didattica..

comma d - Attività collegiali.

1. Le attività collegiali, sono di norma, svolte in orario pomeridiano, salvo che all'inizio ed alla conclusione dell'anno scolastico. Le attività funzionali all'insegnamento o strumentali alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa, saranno, a discrezione dei docenti, svolte in orario sia antimeridiano che pomeridiano, fatto salvo il rispetto dell'orario di insegnamento, la disponibilità dei locali e la natura precipua dell'attività.
2. Le riunioni avranno inizio non prima delle ore 8.00 e termine non oltre le ore 19.00 la durata massima di una riunione salvo eccezionali esigenze, è fissata in ore 3.
3. Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, all'interno del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito

*M. Frattini
Barbieri*

didattica di cui all'art. 13, comma 9 del CCNL 2006/2009, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

4. I permessi vanno richiesti in forma scritta e protocollati presso la segretaria dell'istituto di norma almeno cinque giorni prima della decorrenza del permesso: sono fatti salvi tempi diversi e minori per necessità immediate o dovute a cause gravi ed improvvise. Il permesso sarà fruibile solo se esplicitamente concesso dal DS in forma scritta due giorni prima.
5. Le richieste debbono essere motivate e la documentazione relativa è sottoposta alle norme sulla riservatezza di cui alle leggi 675/96 e 196/04 per le quali non sono richiedibili documentazioni relative ai dati sensibili inerenti lo stato di salute proprio o dei familiari ovvero dichiarazioni circa lo stato delle condizioni familiari.
6. I permessi vengono erogati fatto salvo imprescindibili esigenze di servizio o necessità dovute alla sicurezza degli alunni e subordinatamente alla possibilità di sostituzione con personale a disposizione o con riorganizzazione dell'attività didattica. In alternativa il docente che richiede il permesso, per poterne usufruire, provvederà ad individuare i propri sostituti e consegnerà al Dirigente Scolastico il modulo di richiesta congedo con l'indicazione delle sostituzioni individuate. In caso di più richieste per la stessa giornata, qualora non si riesca ad individuare delle priorità dovute a motivi di gravità o urgenza, si utilizzeranno i seguenti criteri:
 - a) Minor utilizzo, da parte del docente, di tale congedo
 - b) Precedenza, in base al protocollo, di tale richiesta
 - c) sorteggio

comma h - Criteri di fruizione dei 5 giorni di permesso per formazione/aggiornamento.

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. L'amministrazione si impegna a favorirne, per quanto possibile, la sua piena realizzazione.
2. In merito alla possibilità di fruizione di 5 gg. per anno scolastico con esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento svolti da Enti accreditati o deliberate dal collegio, il Dirigente deve ricorrere alla sostituzione "ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi", che prevede anche il pagamento di ore di straordinario. In caso di numerose richieste i permessi saranno concessi secondo i seguenti criteri:
 - a) Corsi approvati dal MIUR e/o Università, ANSAS (exIRRE) e agenzie accreditate;
 - b) docente che sia titolare di funzione strumentale corrispondente;
 - c) docente referente per l'attività a cui è rivolta la formazione;
 - d) eventuali accordi tra i docenti
 - e) minor numero di giorni fruiti nel corso dell'anno.
3. Nel caso di più corsi richiesti nel medesimo giorno, ha priorità nell'autorizzazione il corso che rientra nel piano degli obiettivi di formazione stabiliti nella direttiva nazionale sull'aggiornamento.
4. Esaurite le possibilità di sostituzione con il personale a disposizione, possono essere adottate forme di flessibilità anche proposte dal docente richiedente.
5. Di norma, sulla base del personale a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti, possono essere autorizzati nello stesso giorno fino ad un massimo di 3 partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamento.

comma i - assenze per malattia

Salve le ipotesi di comprovato impedimento, le assenze per motivi di salute dovranno essere comunicate all'istituto tempestivamente e comunque non oltre le 7,30, anche nel caso di prosecuzione dell'assenza. Qualora il docente, durante l'assenza, dimori in luogo diverso dalla residenza o dal domicilio, dovrà comunicare l'indirizzo al quale potrà essere reperito.

comma l - Assenze per visite mediche

Le assenze per visite mediche, analisi mediche e particolari terapie, effettuabili solo in concomitanza con l'orario di lavoro, rientrano nell'istituto delle assenze per malattia. Il docente dovrà dimostrare di non poter sostenere la visita in orario extrascolastico.

TITOLO QUARTO – AREA PERSONALE ATA

Art. 15 - Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa

comma a - Criteri generali.

M. Breda
Carissimi
A. G. R.

comma g - Pausa.

Secondo quanto stabilito dall'art. 51 comma 3 del CCNL 2006/2009 "... l'orario massimo di lavoro giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti." Ad inizio anno scolastico, il dipendente segnalerà l'eventuale richiesta di usufruire della pausa pranzo. L'omessa scelta si intenderà come rinuncia alla pausa pranzo per l'orario di servizio giornaliero inferiore a 7 ore e 12 minuti.

comma h - Ritardi

Il ritardo all'ingresso comporta l'obbligo di recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo stesso. In caso di mancato recupero per inadempienza del dipendente, si opererà la proporzionale decurtazione della retribuzione, cumulano le frazioni di ritardo fino ad un'ora di lavoro o frazione non inferiore alla mezz'ora.

comma i - Formazione.

1. Il personale ha diritto-dovere alle attività di formazione indette dall'Amministrazione; ha diritto, previo consenso del D.S.G.A., a partecipare ad ulteriori attività di formazione compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento agli accordi nazionali e decentrati.

comma l - Assistenti Amministrativi

1. In casi eccezionali (improrogabili scadenze istituzionali, assenze per malattia) gli assistenti in riposo rientreranno in servizio.
2. La prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà organizzata in modo congruo a garantire la presenza di tante unità quante sono richieste dalla progettualità del POF e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie, appositamente previste e disponibili per il personale ATA, allocate nel fondo di istituto.
3. Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e, in subordine, quello della turnazione.

comma n - Collaboratori scolastici

1. La prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà organizzata in modo congruo a garantire la presenza di tante unità quante sono richieste dalla progettualità del POF e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie, appositamente previste e disponibili per il personale ATA, allocate nel fondo di istituto.
2. Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e, in subordine, quello della turnazione.

Art. 16 - Incarichi specifici, mansioni aggiuntive ex art. 7, incarichi per attività extra scolastiche - Personale ATA.

1. Gli incarichi specifici sono attribuiti dal Dirigente Scolastico, per le prerogative conferitegli dall'art.25 del D. Lgs.165/2001, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività.
2. Il Dirigente Scolastico conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, di volta in volta applicati, anche in modo differenziato e nel rispetto dei singoli settori assegnati, per il personale amministrativo e tecnico:
 - a) professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;
 - b) titolo di studio;
 - c) disponibilità degli interessati, per eventuali avvicendamenti o promozione dell'acquisizione di competenze;
 - d) anzianità di servizio
3. L'istituto ha in organico, alla data di stipula del presente contratto il seguente personale beneficiario dei miglioramenti economici previsti dall'art. 7:
 - a) n. 4 unità di personale AA;
 - b) n. 12 unità di personale CS.

M. P. ...

- A dette unità di personale Il Dirigente Scolastico conferisce mansioni aggiuntive integrabili con il normale lavoro d'ufficio.
4. Per progetti ministeriali, della Direzione Regionale o relativi a convenzioni, gli incarichi saranno assegnati secondo i seguenti criteri, applicati di volta in volta, a seconda delle necessità:
 - a) interazione tra progetto e area di competenza ordinaria;
 - b) disponibilità individuale;
 - c) equa ripartizione dei compiti;
 - e) rotazione.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 17 - Risorse disponibili per l'a.s. 2015/2016.

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 34.601,15 (loro dipendente)

Art. 18 - - Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

• Funzioni strumentali al POF	€ 3.477,13
• Incarichi specifici del personale ATA	€ 1.658,25

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 19 - Finalizzazione delle risorse del FIS

3. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 20 - Criteri per la ripartizione dei fondi dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 18, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 15.784,87 (pari al 77% del budget) e per le attività del personale ATA € 4.714,96 (pari al 23% del budget)
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 21 - Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 19, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a) supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, ref. monte-ore, ecc.): **€ 9.292,50**
 - b) supporto alla didattica e all'organizzazione della didattica (coordinatori di classe, di interclasse, responsabili dei laboratori, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): **€ 6.405,00**

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: **€ 687,50**
 - intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: **€ 1.125**
 - assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: **€ 580,50**

Art. 22 - Conferimento degli incarichi.

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con compensi accessori e, per gruppi di lavoro di insegnanti, con incarico cumulativo.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico verrà indicato il numero massimo di ore previste, con la distinzione, per i docenti, di ore di insegnamento o di non insegnamento, e/o il compenso spettante, anche in forma forfetaria. Per gruppi di lavoro di insegnanti, verrà indicato il monte ore complessivo a disposizione per l'incarico, con compito di notifica assegnato al docente referente.
3. Per procedere al pagamento dovranno essere depositati agli atti dell'Istituto, entro i termini stabiliti dal Dirigente, gli atti e le dichiarazioni attestanti l'effettivo svolgimento dei compiti/obiettivi/attività assegnate/i, con adeguata documentazione attestante il grado di efficienza ed efficacia del progetto/i etc. attività assegnata/e
4. Per procedere al pagamento degli Incarichi specifici assegnati al personale ATA per i quali non è oggettivamente riscontrabile l'espletamento dello stesso, dovrà essere depositata agli atti una sintetica ma esauriente relazione degli interessati.
5. Il Dirigente si riserva di richiedere adeguata documentazione integrativa, rispetto a quella presentata.
6. Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive sulla base delle disponibilità egli interessati e delle diverse professionalità.
7. Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico a tali docenti.

Art. 23 - Quantificazione delle attività aggiuntive - Personale ATA.

8. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
9. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 5, compatibilmente con le esigenze di servizio

Art. 24 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
- e) Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l'80% a corrispondere un compenso base, così fissato:

€ 447,65 per n. 1 unità di personale amministrativo

€ 1210,60. per n. 4 unità di collaboratori scolastici

Il rimanente 20% è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

Art. 21 – Stanziamenti

1. Sulla base dei criteri esposti negli articoli 16, 17, 18, 19, 20 le attività di tutto il personale della scuola vengono retribuite come da allegate tabelle. (**ALLEGATO 1- ALLEGATO 2- ALLEGATO 3**)

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 25 - Principi generali

Tutte l'attività dei lavoratori, del DS, delle RSU, e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e alla collaborazione attiva, nel comune intento di salvaguardare l'attività psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati, nonché alla diffusione della sicurezza e della prevenzione.

Art. 26 – Doveri e diritti dei lavoratori

1. I lavoratori e i soggetti ad essi equiparati devono:
 - a) Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione
 - b) Segnalare immediatamente al DS le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS
 - c) Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri
 - d) Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza
 - e) Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza
 - f) Accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza
2. Di contro essi hanno diritto a:
 - a) Essere informati in modo generale e specifico
 - b) Essere sottoposti a formazione ed informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alla singola mansione. La formazione va ripetuta periodicamente, anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio
 - c) Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto di strategie prevenzionali
 - d) All'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato e inevitabile
 - e) All'adozione libera di misure di emergenza in presenza di pericolo grave, immediato e inevitabile

Art. 24 – Esercitazioni e prove di evacuazione

In ogni anno scolastico si effettuano almeno tre esercitazioni, di cui una antiterremoto, per il Personale addetto al servizio di Prevenzione e Protezione. All'inizio di ogni anno sarà effettuata attività di formazione ed informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per gli alunni delle prime classi.

Art. 25 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

L'incarico di RSPP è affidato ad un esperto esterno, in possesso dei titoli qualificati per lo svolgimento della funzione. All'inizio dell'anno scolastico sono impartite al personale norme di comportamento in ordine alla vigilanza e alla sicurezza degli allievi, del personale stesso, dell'edificio.

Art. 26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai locali dell'istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Apposito
G. Breda
rec

Art. 27- Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - ✓ addetto al primo soccorso
 - ✓ addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa rinegoziazione, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 29 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 30 – Codice di comportamento

1. Il personale è tenuto alla conoscenza e alla osservanza delle norme previste dai codici disciplinari e deontologico della categoria.

Art. 31 – Norme finali

1. Il presente contratto entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione.
2. Copia del contratto è affissa all'albo sindacale; ogni variazione intervenuta successivamente alla stipula del contratto è adeguatamente pubblicizzata sia dal Dirigente Scolastico che dalla RSU.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente e alle norme contrattuali nazionali.
4. Le norme contenute nel presente contratto, che dovessero risultare in contrasto con quanto previsto all'art. 54, comma 1 del d.lgs 150/2009, decadono automaticamente, salvo eventuale disposizioni di legge in senso contrario.